

-----**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**-----

-----**"PROGETTO PER IL DOPO DI NOI"**-----

-----**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**-----

-----**In breve anche "PROGETTO PER IL DOPO DI NOI - ODV"**-----

costituita in data 12 Aprile 2017 -----

-----**TITOLO I**-----

-----**Costituzione e scopi**-----

Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata -----

1. È costituita l'associazione **"PROGETTO "PER IL DOPO DI NOI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in breve anche **"PROGETTO "PER IL DOPO DI NOI – OdV"** -----

Essa è disciplinata dal Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") per cui l'associazione viene anche individuata come Ente del Terzo Settore (ETS), e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni. -----

2. L'Associazione ha sede in Comune di TRAPANI, ma potrà avere delle sedi distaccate, secondarie e/o operative negli altri comuni della Provincia di Trapani, per le quali il Consiglio direttivo nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità. -----

Per sede distaccata si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa. -----

3. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. -----

L'eventuale variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dalla Provincia di TRAPANI, Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale, ciononostante l'ambito territoriale di riferimento rimarrà quello locale, regione Sicilia – provincia Trapani. -----

4. L'associazione ha durata illimitata. -----

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione, dell'acronimo "OdV" o dell'indicazione "organizzazione di volontariato" -----

L'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "OdV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Art. 3 - Scopì e finalità-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, in via esclusiva o principale, a favore di soggetti terzi, affetti da patologie che ne comportano invalidità e/o ritardo psico-motorio, residenti in Italia, mediante l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS) -----

- sostenere le politiche sociali a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione alla residenzialità e per accompagnare il disabile nel percorso di autonomia.
- Promuovere la costituzione sul territorio di una Fondazione al fine di realizzare un'interazione pubblico/privato allo scopo di offrire alle persone disabili servizi sostitutivi della famiglia mediante lo sviluppo di una rete di strutture residenziali che rispondano principalmente alle esigenze della quotidianità, integrati da programmi domiciliari ed extra domiciliari, con personale qualificato in grado di individuare e capire i bisogni che nel tempo cambiano adeguando le cure e le attenzioni necessarie, siano ospiti di residenze territoriali o non territoriali. -----
- Intervenire su servizi sociali dalla sanità all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente, dall'housing all'agricoltura sociale e al commercio equo. -----
- Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. -----
- Promuovere la costruzione di una solida "Rete del Terzo Settore", in tutti i territori nei quali si opera per consentire l'incontro e lo scambio tra Associazioni No Profit, Enti Morali, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, Scuole, operanti nel mondo della relazione d'aiuto e dei servizi alle persone più vulnerabili, al fine di programmare interventi in cooperazione allargata, attraverso cui accedere mediante la progettazione sociale locale, regionale, nazionale ed europea. -----
- Creare una rete di servizi a sostegno delle persone fragili/con disabilità ed alle loro famiglie, che vada sempre più nella direzione di quel welfare generativo in linea con l'attuazione della L. 112 del 2016 sul Dopo di Noi. -----
- La promozione di alleanze e rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi. -----
- Realizzare dei progetti anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti Locali o altri enti pubblici. -----
- tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. -----

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS) -----

Promuovere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ma che, "indipendentemente dal loro oggetto", l'Associazione può esercitare per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale perseguite. -----

– Organizzare iniziative di raccolta fondi, a tal fine eventualmente organizzando eventi (spettacoli e intrattenimenti), strumentali al perseguimento dei fini sociali e dell'autofinanziamento delle proprie attività. -----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

-----TITOLO II-----

-----Norme sul Rapporto Associativo-----

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. -----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

Art. 5 – Associati-----

1. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. -----

2. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone; -----

3. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. -----

4. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. -----

Art. 6 – Procedura di Ammissione degli Associati-----

1. Chiunque voglia entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. -----

2. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da

adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. -----

3. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati -----

1. Gli associati hanno il diritto di -----

a) partecipare in Assemblea. Il diritto di voto in assemblea si acquisisce solamente dopo 90 giorni dall'ammissione a socio, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; -----

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; -----

c) esaminare i libri sociali. -----

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. -----

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. -----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa. -----

3. Gli associati hanno il dovere di: -----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità. L'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti a i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; -----

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adattate dagli organi sociali; -----

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. -----

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo -----

1. La qualità di associato si perde per: -----

a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; in tale caso il recesso ha effetto immediato; -----

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta (180) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. -----

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un ter-

mine congruo per poter provvedere al versamento. -----

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto. -----

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: -----

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali'; -----

c) avere arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. --

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. -----

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. -----

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. -----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- TITOLO III -----

----- Norme sul Volontariato -----

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato -----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 10 - dei Volontari e delle persone retribuite -----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi norma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % (cinquanta per cento) del numero dei volontari. -----

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore; -----

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore. -----

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Art. 12 - Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta

e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato. -----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: -----

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; -----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. -----

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. -----

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. -----

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email, o altri mezzi elettronici riconosciuti (es. gruppo whatsapp dell'associazione) o con altri mezzi, che nel futuro potranno essere ritenuti idonei dall'assemblea stessa, almeno otto giorni prima della data della riunione. -----

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. -----

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. -----

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -----

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. -----

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e

che di massima si identifica con lo stesso segretario del Consiglio Direttivo. --
Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede operativa dell'Associazione. -----

Art. 13 - Assemblea Ordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: -----

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; ----

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinarne il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; -----

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore; -----

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore; -----

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; -----

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. -----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati. -----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti e/o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione. -----

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto. -----

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. -----

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, la fusione, la scissione, per

lo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione delibera, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.-----

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto -----

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. -----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. -----

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. -----

Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né attivo né passivo. -----

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. -----

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10(un decimo) dei presenti. - Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. -----

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri dispari che può variare da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. -----

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. -----

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. -----
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. -----
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. -----
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. -----
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. -----
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. -----
8. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e che di norma si identifica con il segretario dell'Associazione e dello stesso Consiglio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede operativa dell'Associazione. -----

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: -
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
 - d) nominare il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione; -----
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; -----
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone

l'ammontare; -----

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea; -----

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; -----

j) deliberare su eventuali istituti patrimoniali destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. -----

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; --

l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; -----

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; -----

o) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; -----

p) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; -----

q) promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione, e al corretto funzionamento dell'Associazione. -----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

In particolare: -----

- Il Vice Presidente / i Vice Presidenti, sostituiscono il Presidente in caso di impedimento dello stesso e ne svolgono le funzioni; -----

- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, incluso, normalmente, la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

- Il tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili. -----

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo, subito dopo l'elezione alla prima convocazione dopo del Consiglio stesso come primo punto all'ordine del giorno.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei Vice-presidente, normalmente il più anziano;
7. In caso di assenza o impedimento anche da parte di questi ultimi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.
- I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea

ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. -----

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. -----

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. -----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. -----

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. -----

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento -----

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. -----

2. L'organo di controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. -----

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. -----

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo -----

1. È compito dell'organo di controllo: -----

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; -----

c) esercitare il controllo contabile; -----

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, -----

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; -----

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 4 dello stesso Codice. -----

L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. -----

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, primo comma, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. -----

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. -----

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art. 23 - L'organo di revisione -----

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. -----

Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. -----

2. L'organo di revisione rimane in carica quattro anni e il suo componente è rieleggibile. -----

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. -----

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali -----

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. -----

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. -----

TITOLO V -----

I libri sociali -----

Art. 25 - Libri sociali e registri -----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: -----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. -----

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. -----

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

TITOLO VI -----

-Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio-

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro -----

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato, secondo quanto previsto dall'Art. 8 Comma 1 del Codice del Terzo Settore, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

2. È vietata, ai sensi dell'art. 8 Comma 2 del Codice del Terzo Settore, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 27 - Risorse economiche -----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

a) quote associative; -----

b) contributi pubblici e privati; -----

c) donazioni e lasciti testamentari; -----

d) rendite patrimoniali; -----

e) attività di raccolta fondi; -----

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; -----

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia. -----

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. -----

Art. 28 - Bilancio di esercizio -----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. -----
- Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. ----

TITOLO VII -----

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio -

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto. -----
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. -----

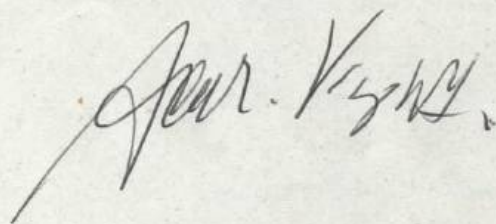
TITOLO VIII -----

Disposizioni finali -----

Art. 30 - Norme di rinvio. -----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -----

Erice, 31 Maggio 2024 -----





Verbale di assemblea straordinaria 03/2024

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 17:38, presso la sede operativa dell'associazione "Progetto per il Dopo di Noi" in Via Marconi, 345, per convocazione fatta dal Presidente nei modi previsti dallo Statuto dell'associazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Adeguamento dello statuto alla normativa per il Terzo Settore e conseguente approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione come richiesto dal RUNTS con PEC del 12.5.2024;
- Varie ed Eventuali

Sono presenti i soci Accardi Vincenzo Natale, Adamo Anna, Amato Francesco, Carlisi Antonino, Cristina Luciano, Fragapane Maria, La Cerra Fortunato, Lombardo Rossella, Montalbano Concetta, Nocitra Antonino, Pipitone Gaspare, Sgrò Rocco e Sturiano Giuseppe, Tarantola Giovanni e Titone Pasquale.

Risultano assenti i soci Angileri Filippo, Anselmo Loredana, Bertini Giovanni, Catania Francesca, Caradonna Lorenzo, Di Dia Giacomo, Froio Antonio, Gandolfo Saverio, Perricone Eva e

L'assemblea in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente in carica Nocitra Antonino, constatato e fatto constatare che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che la seduta è regolare, e ed atta a deliberare a norma di legge e del vigente statuto sociale, invita il Segretario Sig. ACCARDI Vincenzo Natale a verbalizzare gli interventi e da inizio ai lavori.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto al primo alinea dell'Ordine del Giorno il conferma ai soci che è necessario, alla luce della missiva ricevuta con PEC tramite il portale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) in data 12.5.2024, modificare alcuni articoli dello statuto e che con l'occasione si è provveduto a redigere lo Statuto stesso in maniera più lineare inserendo nella struttura dello stesso altri punti che erano mancanti in quello precedente, in modo da renderlo conforme in tutti i suoi punti alla normativa sul Terzo Settore. Viena data quindi lettura di tutto lo statuto sottolineandone le modifiche apportate rispetto a quello precedente. Ultimata la lettura

propone ai soci di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo statuto sociale.

Le modifiche allo statuto proposte dal Presidente ed in conseguenza l'approvazione articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo statuto sociale avviene all'unanimità per alzata di mano. Lo stesso statuto viene quindi siglato in ogni sua pagina e firmato in Calce dal Presidente e dal Segretario e viene allegato al presente verbale come Allegato "A".

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da trattare e non essendoci altri interventi e null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:25, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale di assemblea straordinaria.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Trapani

Ufficio Territoriale di Trapani

P. R. N. 17/10/14 AL N. 525 /VOLUME 53
P. R. N. € 1.000,00

IL FUNZIONARIO

Fabio Mammo Zagarella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Fabio Mammo Zagarella